



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

CORTE D' APPELLO DI VENEZIA SEZIONE PER I MINORENNI

La Corte, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Rita Rigoni	Presidente Consigliere Consigliere esE.
Dott. Umberto DOSI	
Dott. Gianluca Bordon	
Dott.ssa Natacha Aledda	Componente Privato
Dott. Gian Antonio Dei Tos	Componente Privato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. **498/21 R.G. V.G.**

promossa da P.E.B. (C.F. ...),

difesa dall' avvocato domiciliatario S. M con studio in via X n. 62, APPELLANTE

contro

A.T ed ET rappresentati dal tutore RL (C.F...)

difesi dall' avvocato domiciliatario RL, con studio in via M. n. 2, Padova

D. E.contumace APPELLATI

con riunita la causa n. **520/21 R.G. V.G.**

promossa da A.T ed ET rappresentati dal tutore RL (C.F.) ,

difesi dall' avvocato domiciliatario RL con studio in via M n. 2, Padova

APPELLANTE

contro

P.E B. (C.F. ...) , difesa dall' avvocato domiciliatario S M, con studio in via X n. 62,

D.E.contumace APPELLATI

con l' intervento del P.G.

Oggetto:

appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia 7-14 maggio 2021 n. 46, che ha dichiarato lo stato di adottabilità di A.T, ed E.E.

CONCLUSIONI di P.E.B.

proc. n. 498/21 R.G. V.G.

CHIEDE che l' Ecc. ma Corte d' Appello di Venezia Sezione per i Minorenni, sentite le parti ed il PM, e svolto ogni altro opportuno accertamento, tra cui l' ammissione di una consulenza tecnica d' ufficio, Voglia, in riforma della sentenza n. 46/2021 del 14.5.2021 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori A.T, nato a C. (PD) , il ...2009 e di E.E., nata a . C. (PD) , il...2016, con ogni conseguente statuizione ed in ogni caso ristabilire i rapporti dei minori con la madre, con conseguente incarico ai Servizi Sociali di disciplinarli secondo il superiore interesse dei minori, con facoltà di sospenderli se disturbanti;

proc. n. 520/21 R.G. V.G

in via preliminare:

chiede disporsi la riunione del presente procedimento rubricato al Nr. 520/2021 RG al procedimento rubricato al Nr. 498/2021 RG chiamato per il giorno 21 settembre 2021;

in via principale: in riforma della sentenza n. 46/2021 del 14.5.2021 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori A.T, nato a C. (PD) , il ...2009 e di E. T, nata a C. (PD) , il....2016, con ogni conseguente statuizione ed in ogni caso ristabilire i rapporti dei minori con la madre, con conseguente incarico ai Servizi Sociali di disciplinarli secondo il superiore interesse dei minori, con facoltà di sospenderli se disturbanti.

CONCLUSIONI DEL TUTORE:

proc. n. 498/21 R.G. V.G:

in via preliminare

disporre la riunione del presente procedimento rubricato al N. 498/2021 RG al procedimento rubricato al N. 520/2021 RG con udienza fissata in data 21.09.2021;

nel merito

revocare e/o modificare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia N. 46/2021 datata 7.05.2021, depositata in Cancelleria in data 14.05.2021 e notificata in data 31.05.2021, nel procedimento RAS n. 18/2020 e per l'effetto - dichiarare allo stato il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità dei minori A. ed E. E.

- dichiarare la decadenza del sig. D T e della signora P.E dalla responsabilità genitoriale sui figli minori A. ed E.T.;
- confermare l' affidamento dei minori agli attuali Servizi Sociali (Consultorio Familiare di ... per A. e Consultorio Familiare di ... per E.) con incarico a questi ultimi di regolare i rapporti tra i minori e i genitori e tra fratelli con facoltà di interromperli se disturbanti;
- confermare per entrambi i minori il collocamento etero-familiare in atto;

proc. n. 520/21 R.G. V.G.:

nel merito

- revocare e/o modificare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia N. 46/2021 datata 7.05.2021, depositata in Cancelleria in data 14.05.2021 e notificata in data 31.05.2021, nel procedimento RAS n. 18/2020 e per l' effetto
- dichiarare allo stato il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità dei minori A. ed E. T.;
- dichiarare la decadenza del sig. D.T. e della signora P.E dalla responsabilità genitoriale sui figli minori A. ed E. T.;
- confermare l' affidamento dei minori agli attuali Servizi Sociali (Consultorio Familiare di .. per A. e Consultorio Familiare di ... per E.) con incarico a questi

ultimi di regolare i rapporti tra i minori e i genitori e tra fratelli con facoltà di interromperli se disturbanti;

- confermare per entrambi i minori il collocamento etero-familiare in atto.

CONCLUSIONI DEL P.G.

rilevato che nell'impugnazione proposta da B.E. P. madre dei minori T. A. ...e T. E. ... , avverso la sentenza n. 46/2021 del Tribunale per i Minorenni di Venezia viene prospettata l'invalidità del procedimento di primo grado essendo stato nominato ai genitori il medesimo difensore d'ufficio "nonostante fosse palese l'incompatibilità tra la posizione della madre dei minori e quella del padre D.T." senza specificare nel concreto della vicenda processuale i profili di tale incompatibilità; ritenuto sussistere lo stato di abbandono dei minori per gravissime carenze genitoriali di natura non transitoria, correlate alle modalità relazionali dei genitori e non gestibili, nell'interesse dei minori, in tempi compatibili con le loro esigenze evolutive; ritenuta tuttavia condivisibile la doglianza formulata in ordine alle modalità dei contatti dei minori con i genitori ed in particolare all'esclusione dai contatti di E. con entrambi i genitori e di A. con la sola madre, modalità che si ritengono penalizzanti per i minori in quanto creano differenze relazionali potenzialmente incidenti nella relazione tra i fratelli (allo stato positiva) e ostative alla rielaborazione da parte di A. della figura materna (e femminile), chiede che ferma restando la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori vengano consentiti rapporti con la madre, monitorati dal Servizio Sociale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza del Tribunale per i Minorenni impugnata è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A. (n. il ..2009) ed E. (n. il...2016) T. e confermato l'affidamento ai Servizi Sociali e il loro mantenimento presso due famiglie collocatarie.

I Servizi sono stati incaricati di disciplinare i rapporti fra A., da un lato, e il padre e la sorella dall'altro.

1.1 L'intervento dei Servizi Sociali risale al 2014, a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia presentata da P.E B. nei confronti del compagno D.T..

La madre e il figlio A. erano stati inseriti in una comunità madre-figlio per 8 mesi.

Il padre presentava problemi di alcol dipendenza.

Nel luglio 2015 era iniziato l'affido etero familiare di A. mentre la madre veniva aiutata a iniziare un progetto di vita autonoma.

Nel 2016 la coppia genitoriale aveva ripreso la convivenza a seguito di una nuova gravidanza. A. era rimasto in affido eterofamiliare, mantenendo rapporti con i genitori.

Nel febbraio 2018 P.E B. aveva denunciato il compagno per averle puntato un coltello alla gola mentre ella teneva in braccio la piccola E.

D.T. aveva ammesso che quella sera aveva bevuto e accettato di trasferirsi in un alloggio alternativo. Nell'aprile del 2018 E. era stata affidata ai Servizi Sociali e disposto l'inserimento in una comunità madre-bambino. All'inizio del 2019 era stato promosso dal PMM un procedimento per verificare l'eventuale stato di abbandono dei due minori, confermando l'affidamento di entrambi ai Servizi.

Nel luglio 2019 i due genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale e nel dicembre 2019 il Tribunale aveva disposto la separazione fra madre e figlia e il collocamento di E. in una famiglia, perché anche a distanza di mesi dal collocamento in comunità, le

competenze della madre non erano migliorate e gli operatori erano costantemente impegnati nel sostituirla nella gestione della vita quotidiana della figlia.

1.2 P.E B., priva di fratelli, ha rapporti saltuari con la madre adottiva che vive in R.

Attribuisce totalmente all' ex compagno i problemi familiari. Nel momento in cui le venivano rivolte delle osservazioni, entrava in crisi in modo distruttivo e non costruttivo.

Nel corso degli incontri con la madre, A. diventava ingestibile e la madre s' irrigidiva. La relazione è paritaria e non madre-bambino. Anche negli incontri dell' estate del 2020 è apparso che non vi fosse sintonia. La madre interagiva con modalità adeguate a bambini più piccoli. Nella relazione del novembre 2018 dell' ULSS era stato dato [atto ndr] che la madre ripeteva comportamenti non protettivi verso E. e in quella del dicembre 2019 che assumeva atteggiamenti dispotici, spesso non congruenti rispetto alla situazione.

Per evitare che E. fosse esposta a un' emotività incontrollata, gli educatori erano spesso costretti a intervenire. Dalla separazione anche da E. la madre è rimasta molto provata, travolta dalle emozioni. Nei successivi incontri con la madre, la piccola è sembrata poco coinvolta o in ansia mentre il genitore assumeva atteggiamenti che rischiavano di allontanare la figlia.

1.3 D.T. ha scarsi rapporti con la famiglia di origine. Fatica a riconoscersi alcolista e il suo percorso per liberarsi dall' abuso di sostanze alcoliche è stato fallimentare. Mostra buone capacità di comprendere le criticità del gruppo familiare ma non riesce ad attivarsi per modificare la situazione. Non è capace di governare le situazioni di tensione. Nel corso degli incontri del 2020 è stato osservato che vi fosse complicità con A. e che la relazione fra padre e figlio fosse sintonica.

1.4 Per il Tribunale vi sono rischi evolutivi per entrambi i minori collegabili all' incapacità dei genitori di mutare la propria condizione.

Il discrimine fra il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale e l' interruzione è dato dal danno reale o potenziale che il minore può subire continuando a vivere nella famiglia di origine: *"la madre P.E B. non è in grado di sintonizzarsi con i figli e ancor meno di cogliere i loro bisogni per la struttura di personalità molto emotiva sulla quale, nonostante le proposte del consultorio, non ha lavorato. Nei periodi in comunità di otto mesi nel 2014 con il primo figlio e fra il 2018 e il 2019 con la figlia non è riuscita a interiorizzare i consigli per recuperare la funzione materna. Nel 2018 in comunità, se tesa o preoccupata, non dava sufficiente priorità alle necessità di E. Nel 2020 trattava ancora A come un bambino piccolo né riusciva a interagire serenamente con E; Il padre D.T. non è pienamente consapevole dell' irrisolto problema di alcolodipendenza risalente nel tempo. Ha avuto anche comportamenti violenti in famiglia in presenza dei figli. Dimostra maggiori capacità della madre di sintonizzarsi affettivamente sui figli ma ciò non lo rende in grado di prendersene cura, anche perché i minori rimarrebbero esposti alle sue intemperanze quando abusa di alcolici. Il continuo conflitto esistente con la madre impedisce a entrambi i genitori di sostenersi reciprocamente e i figli non riescono a interagire con entrambe le figure genitoriali contemporaneamente; non vi sono parenti entro il quarto grado né della madre né del padre idonei a prendersi cura dei minori, in supporto dei genitori; A. ha manifestato il bisogno di stabilità e la volontà di rimanere nella famiglia degli affidatari. Ai genitori rimprovera i forti litigi, causa della disgregazione del nucleo familiare; E. presenta un deficit cognitivo e un ritardo nel linguaggio non essendo stata stimolata in modo adeguato dalla madre, tanto che le possibilità di recupero si sono manifestate solo con il passaggio in una famiglia collocataria; solo per E. vanno sospesi i rapporti con i genitori biologici e i parenti perché in tenera età e in condizioni di maggiore vulnerabilità. Anche tenendo conto del desiderio di A., appare rispondere all' interesse del minore mantenere rapporti*

con la sorella e con il padre. Non è opportuno che A. mantenga rapporti anche con la madre perché dall' istruttoria è emerso un profondo e irrisolto disagio del figlio nei suoi confronti."

2. Con l'atto di appello P.E B. chiede la revoca della dichiarazione di stato di adottabilità e in ogni caso che siano ristabiliti i rapporti con i figli.

Lamenta:

2.1 che, nonostante fosse palese l'incompatibilità delle posizioni fra i genitori, è stato nominato loro con decreto 1-7 marzo 2019 il medesimo difensore d' ufficio con conseguente nullità dell'intero procedimento;

2.2 che è stata ripetutamente chiesta una consulenza tecnica volta a dimostrare le reali capacità materne.

Nel 2019 la madre ha preso le distanze dall' ex compagno e intrapreso un percorso di psicoterapia. Riconosce la propria fragilità e le carenze nelle funzioni genitoriali, situazione collegabile a traumi vissuti nei primi anni di vita. Non ha mai però posto in atto condotte pregiudizievoli per i figli ed è sempre stata collaborante. La giurisprudenza riconosce che nelle situazioni di semi abbandono può trovare applicazione l'adozione mite;

2.3 di non aver chiesto di continuare a vivere con i figli ma di mantenere rapporti con gli stessi senza che si disponga un' adozione legittimante.

A. ha espressamente chiesto di mantenere dei rapporti con i genitori ed è oramai un ragazzino di 12 anni, pienamente consapevole di chi siano i propri genitori biologici. A prescindere da ogni decisione, fra pochi anni li potrebbe rintracciare. innegabile che vi sia un profondo legame fra i due figli e la madre.

3. Con separato atto di appello anche il tutore dei minori ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità. Ha chiesto altresì di dichiarare la decadenza dai genitori dalla responsabilità genitoriale, confermando l'affidamento ai Servizi Sociali, con incarico di regolare i rapporti con i genitori e fra i fratelli. Il tutore lamenta:

3.1 che la rescissione dei legami familiari per quanto evidenziato dai Servizi rappresenta il più grave pregiudizio per i due minori. preferibile una cristallizzazione della situazione attraverso la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e il mantenimento di un collocamento etero familiare. Del resto uno dei minori ha un'età tale da rendere non più indicata un'adozione legittimamente. La decisione cade anche in contraddizione perché riconosce l'importanza dei legami, prevedendo però che solo A. possa mantenere rapporti con il padre e la sorella. Il Giudice di primo grado appare aver scelto una sorta di adozione mite non codificata, limitata a uno solo dei fratelli;

3.2 che il comportamento oppositivo e provocatorio verso la madre è una modalità utilizzata da A., capace di contestare con analoghe modalità anche gli affidatari. A. ha manifestato il desiderio di mantenere i contatti con i genitori ogni 15 giorni e cioè di aumentare i rapporti con loro rispetto al passato, dato che li vedeva ogni mese - mese e mezzo. Ha imparato a mantenere la giusta distanza dalla madre e a godere dei momenti in cui il rapporto con lei è maggiormente sintonico. rimasto sconcertato dalla decisione del Tribunale d' interrompere i rapporti. Si tratta di un'ennesima separazione che lo fa soffrire;

3.3 che nel 2019 E. ha avuto un'evoluzione positiva e attualmente presenta un ritardo prevalente nell' area comunicativo-linguistica. Probabile che fra un anno possa frequentare la Prima classe della Scuola primaria senza particolari supporti. Ha introitato le figure dei genitori biologici e imparato a distinguerli dagli affidatari. Interrompere i rapporti non corrisponde al suo preminente interesse. La sentenza appare inoltre attribuire importanza esclusivamente all' interesse di A. a mantenere rapporti con la sorella e non viceversa. L' estrema positività del legame fra i fratelli non può essere posta in discussione.

4. Il primo motivo dell'appello di P.E B. sulla nullità dell' intero procedimento è destituito di fondamento. Con il decreto 7 marzo 2019 di apertura della procedura volta all' accertamento dello stato di abbandono fu effettivamente nominato a entrambi i genitori come difensore d' ufficio l' avv. C. C.

Parte della giurisprudenza (Cass., sez. I., n. 5.3.21 n. 6247) sostiene che nei procedimenti relativi allo stato di adottabilità la posizione di ciascun genitore risulti diversa e che, a pena di nullità, debba procedersi alla nomina di un difensore per ogni genitore. Dall' esame del fascicolo di primo grado risulta peraltro che già in data 2 dicembre 2019 P.E B. abbia nominato nel proc. n. 18/19 RAS l' avvocato S. M., lo stesso difensore di fiducia che assiste la parte anche nel procedimento di appello.

Ancora prima in data 9 marzo 2019 P.E B. aveva nominato come difensore di fiducia l' avvocato B.M., che il 30 aprile 2019 aveva comunicato di non accettare l' incarico. L' intero procedimento di primo grado non può pertanto ritenersi nullo né l'appellante specifica su quali eventuali atti nulli e quindi non utilizzabili si fondi la motivazione della sentenza.

5. Il secondo motivo di appello della madre con cui è chiesta la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità sul presupposto che nelle situazioni di "semi abbandono" può trovare applicazione l'istituto dell'adozione mite appare fondato. Il motivo viene esaminato congiuntamente, perché appare strettamente connesso, ai motivi dell'appello del tutore, a loro volta fra loro collegati. 5.1 La più recente giurisprudenza (cfr. Cass.sez. I,25.1.21 n. 1476 e Cass. sez. I, 13.2.20 n. 3643) ha mostrato una significativa apertura verso l'istituto di matrice giurisprudenziale dell'adozione , tenendo conto delle pronunce della Corte EDU, al fine d' individuare un modello di adozione che non recida completamente, se non strettamente necessario, i rapporti del minore con la famiglia di origine. Valorizzando il principio del superiore interesse del minore e la possibilità di un' interpretazione estensiva dell' art. 44 lett. d) L. 183/84 relativo a uno dei casi di adozione in casi particolari, la c.d. adozione mite è apparsa preferibile in tutte le ipotesi di stato di "semi abbandono", ossia qualora risulti opportuno allontanare il minore dalla famiglia di origine senza però rompere i legami con i genitori biologici. Fra i casi di adozione in casi particolari è compreso quello in cui vi sia la "constatata impossibilità di affidamento preadottivo " E tale clausola è stata interpretata " in coerenza con lo stato dell' evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all' affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (0 di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico" (Cass. sez. I. 22.6.16, n. 12962).

L' eccezionalità dell'adozione legittimante e la necessità di ricorrere possibilmente a soluzioni alternative è sottolineata dalla Corte EDU, secondo cui, laddove esiste un legame familiare, lo Stato deve agire per consentire a questo legame di svilupparsi (Corte EDU 12 febbraio 2019 Minervino e Trausi contro I. e 13 ottobre 2015 S.H. contro Italia), integrando la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell' inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto del genitore di vivere con i figli. Ne consegue che il giudice chiamato a pronunciarsi sullo stato di abbandono deve verificare l'interesse del minore a conservare i legami con i genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali.

5.2 L' esistenza di gravi carenze delle capacità genitoriali non è posta in discussione dalle parti appellanti, tanto che l' PEB non chiede di continuare a vivere con i figli e afferma di aver insistito in primo grado un "affidamento residenziale extra familiare sine die" per consentire ai figli di mantenere dei legami con i genitori biologici (v. atto di appello, fg. 3 e 5). Non si ritiene nemmeno che il Tribunale abbia scelto - come sostiene il tutore - una sorta di adozione

mite per uno dei fratelli perché con la dichiarazione di adottabilità si definisce la Prima fase del procedimento che conduce all' adozione legittimante e a tale adozione consegue ex art. 27, 3 co. L. 184/83 la cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.

5.3 All' udienza 15 settembre 2020 A, che oramai ha 12 anni, ha riferito al giudice delegato che i genitori gli mancavano e, allo stesso tempo, di essere arrabbiato perché avrebbero potuto non litigare fra loro. A. ha anche affermato di voler continuare a vivere con la famiglia affidataria ma di desiderare di mantenere "... contatti, magari ogni 15 giorni, con i miei genitori e mia sorella".

5.4 Anche per il Tribunale per i Minorenni è opportuno che il legame e i contatti fra il padre e A. proseguano. Nessuno degli appellanti contesta tale valutazione, che trova conferma nelle diverse relazioni dei Servizi Sociali. Il Tribunale ritiene piuttosto che non debbano proseguire i contatti fra la madre e A. perché A. ha mostrato un "irrisolto disagio" verso la figura materna. Nel prendere tale posizione il Giudice di primo grado non si confronta con la chiara volontà manifestata da un minore che all' epoca della decisione aveva oramai undici anni. Nella relazione di aggiornamento 1 settembre 2021 i Servizi Sociali scrivono che per A. è risultata incomprensibile la decisione d' interrompere i rapporti con la madre e il distacco, oltre a comportare il rischio di un' idealizzazione della figura materna, può aggravare la "frammentarietà dell' identità" del ragazzo. La madre - precisano i Servizi - è capace di trasmettere affetto tanto che si è sviluppato "un significativo legame affettivo e reciproco", fermo restando i limiti materni nel dare risposte adeguate all' età del ragazzo. I Servizi confermano che nel corso degli incontri protetti il padre si è sempre dimostrato affettuoso e tenero verso E, permettendo alla piccola un positivo riconoscimento del papà D. Più problematici sono i rapporti fra madre e figlia perché prevale nella madre la propria sofferenza rispetto alle necessità di crescita della bambina. Se l'alternativa tuttavia è tra adozione legittimante e adozione mite e non fra adozione e rientro dei figli nella casa della madre, non appaiono emergere - almeno allo stato - elementi che rendano indispensabile la rescissione dei legami fra genitori biologici e Figli.

Nel caso di A., anzi, la rottura dei rapporti appare essa stessa un pericolo per il benessere psico-fisico del minore ed E. attraverso il fratello rimarrebbe comunque in contatto con i genitori biologici. L' obbligo giuridico di preservare, laddove concretamente possibile, i rapporti e i legami esistenti fra i diversi componenti della famiglia inducono a ritenere non percorribile la via dell' adozione legittimante per nessuno dei due minori. Un miglioramento delle condizioni educative e una semplificazione dei complessi rapporti fra adulti e minori non sono ragioni sufficienti per interrompere il legame con i genitori biologici. **6.** In parziale riforma della sentenza, deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sulla dichiarazione di stato di adottabilità e disporsi che siano ripresi i rapporti fra A. e la madre e fra E. ed entrambi i genitori biologici, in vista di un percorso che conduca, se possibile, a delle adozioni miti. Le gravi carenze manifestate nell' esercizio della capacità genitoriale da entrambi i genitori, carenze descritte nella sentenza di primo grado e che costituiscano una violazione dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, giustificano piuttosto la dichiarazione ex art. 330 c.c. di decadenza richiesta dal tutore. Restano fermi la nomina del tutore e l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori per il loro mantenimento nelle famiglie dove attualmente si trovano. I Servizi disciplineranno i contatti fra entrambi i genitori e i figli (e non solo fra A. e il padre) e dei fratelli fra loro, con facoltà di sospenderli se disturbanti. **7.** Essendo accolte le richieste sia del tutore che della madre, le spese processuali devono essere interamente compensate. PEB è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento 20 settembre 2021 del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Venezia.

8. Ai sensi dell' art. 52 D. Lvo 196/03, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte da P.E B. e dal Tutore di A.T ed E. T, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia 7-14 maggio 2021 n. 46, che per il resto conferma:

a) dichiara non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità e dichiara P.E B. e D.T. decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli A.T ed E. T.;

b) incarica i Servizi Sociali di disciplinare nell' interesse dei minori, i contatti e i rapporti di entrambi i genitori P.E B. e D.T. con i figli minori A.T ed E. T. e dei fratelli fra loro, con facoltà di sospenderli se disturbanti.

Spese processuali interamente compensate.

Dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell' art. 52 D. Lvo n. 196/03.

Venezia, 21 settembre 2021

Il Consigliere est. dott. Gianluca Bordon

Presidente dott. ssa Rita Rigoni